



"SEMPER PARATI"

GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO

ODV - Organizzazione di volontariato

PROTEZIONE

Provincia di Sondrio
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0017338 del 19/07/2022
Class: 13.03.06 Fasc: 2022/4



PROVINCIA DI SONDRIO	
POSTA PERVENUTA IL	
18 LUG 2022	
ASSEGNAZIONE:	☐ PIANIFIC. TERRIT. E ENERGIA E CAVE
☐ PRESIDENTE	☐ LAVORI PUBBLICI
☐ SEGRETARIO GENERALE	☐ VIABILITA' E TRASPORTI
☐ AFFARI GEN. - RIS. FINANZ.	☐ AGRICOLT., AMBIENTE, CACCIA E PESCA
☐ PROG. INTEGRATA, TURISMO	☐ ASS.
☐ CULTURA, ISTRUZ., FORMAZ.	☐ ALTRO
☐ LAVORO E SERVIZI SOCIALI	
☐ POLIZIA PROVINCIALE	

Spett.le
PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Protezione Civile
23100 Sondrio

Alla cortese attenzione
Sig.ra Sara Credaro

Sondrio, 18 luglio 2022.

OGGETTO: Consolidamento traslazione per iscrizione al RUNTS. Verifica dei requisiti e integrazione documentale.

Con la presente, in relazione alla Vs. lettera del 10.05.2022, trasmetto copia del nuovo statuto della nostra Associazione, modificato come richiesto nel suo art.17, comma 8 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio in data 27.06.2022.

Cordiali saluti

Il Presidente
Cav. Uff. Stefano Magagnato



"SEMPER PARATI"

GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO

ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale



Sondrio, 07 giugno 2022

Oggetto: Verbale di Assemblea generale straordinaria del 07 giugno 2022

In data odierna alle ore 21:00, dietro regolare avviso di convocazione, presso la sala riunioni del C.P.E. sita in Sondrio via Gramsci 1, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Gruppo Volontari per la Protezione Civile e l'Antincendio Boschivo di Sondrio" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche Statuto dell'Associazione

Si prende atto che l'Assemblea è stata convocata così come previsto dallo Statuto.

Verificata la presenza del numero legale per legittimamente deliberare (32 presenti in proprio più 1 per delega, su 49 associati aventi diritto di voto), viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Sig. Flematti Marco, svolge le funzioni di segretario il Sig. Antonio Balgera.

Svolgimento dell'ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione.

- a) Il Segretario legge all'assemblea il comma 8 dell'art. 17 dell'attuale Statuto e di seguito lo stesso comma con la modifica apportata per renderlo conforme all'attuale normativa;
- b) Terminata la lettura si procede alla votazione con voto palese. La stessa ha avuto il seguente esito:
 - Favorevoli 33
 - Contrari 0
 - Astenuti 0



GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE
E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO



ONLUS - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

Il Presidente dell'Assemblea dichiara terminata la seduta. La stessa viene sciolta alle ore 21:35 del 07 giugno 2022.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia sottoscritte in originale.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Flematti Marco

IL SEGRETARIO

Antonio Balgera

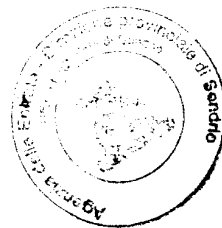
Antonio Balgera
Segretario
Ufficio Territoriale di Sondrio

Num 683 Serie 3 del 7/6/2022
Esatte € ESATTE



**GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E
L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO - ODV
(Organizzazione di Volontariato)**

STATUTO



Art. 1 - Denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione denominata: "GRUPPO VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO DI SONDRIO - ODV" di seguito, in breve, "Associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- 2) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura;
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio in via Gramsci n. 1, la sua durata è illimitata;
- 4) Il trasferimento della sede legale, se avviene all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende svolgere prevalentemente attività di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

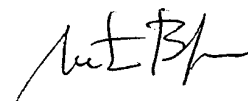
Art. 3 - Attività di interesse generale

- 1) L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'Art. 2, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- a) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modifiche;
 - b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive

- modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, se esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore a settanta per cento da enti del Terzo settore;
- 2) In particolare l'Associazione si propone di:
- a) Partecipare ad interventi di soccorso in collaborazione con le autorità designate di Protezione Civile a seguito di eventi calamitosi o ritenuti di particolare rilevanza, in ausilio alle Forze dell'Ordine e di Soccorso Pubblico;
 - b) Organizzare giornate di istruzione pratica e teorica in materia di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo;
 - c) Svolgere interventi nelle scuole volti a sensibilizzare bambini e ragazzi in merito alle tematiche di Protezione Civile e Volontariato;
 - d) Collaborare con altri enti, associazioni, organizzazioni per progetti volti a diffondere una corretta cultura della Protezione Civile e dell'Antincendio Boschivo;
 - e) Promuovere, organizzare e/o partecipare ad esercitazioni volte a migliorare la formazione e l'addestramento dei Volontari in materia di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo, nonché promuovere l'avvicinamento degli aspiranti Volontari alle attività di Protezione Civile;
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Polizze assicurative

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- 2) È facoltà del Consiglio Direttivo stipulare eventuali ed ulteriori altre coperture assicurative in favore dei propri associati.



Art. 5 - Soci

- 1) Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
- 2) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal codice del Terzo settore (Art. 32 co. 1 e 1.bis D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche);

- 3) I soci sono suddivisi in:

- a) Effettivi;

- b) Allievi (dai 16 anni compiuti sino al raggiungimento della maggiore età);

- c) Sostenitori.

Sono soci effettivi tutti coloro che, previa relativa domanda, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale ed insindacabile giudizio dello stesso.

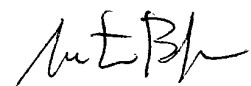
Sono soci allievi tutti coloro che avendo un'età compresa tra i 16 anni compiuti sino al raggiungimento della maggiore età ed avendone fatta domanda, sottoscritta da chi ne esercita la potestà assumendosene ogni relativo obbligo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a discrezionale ed insindacabile giudizio del Consiglio stesso.

Sono soci sostenitori tutti coloro che occasionalmente partecipano alla vita associativa e che siano stati accettati come tali, previa relativa domanda, dal Consiglio direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Gli stessi hanno facoltà di contribuire al buon andamento dell'Associazione, prestando la loro opera e/o anche versando donazioni.

- 4) I soggetti che intendono far parte dell'Associazione, in qualsiasi ruolo, devono sottoscrivere la richiesta di iscrizione secondo l'apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale rifiuto dell'iscrizione dovrà essere motivatamente deliberato dallo stesso organo amministrativo nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta ricezione della domanda.

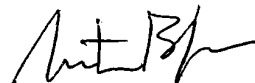
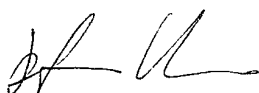
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

- 1) I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea;



- 2) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'esercizio sociale in corso;
- 3) L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione;
- 4) Ciascun socio ha diritto di:
 - a) Partecipare alle assemblee. I soli soci effettivi, purché in regola con il pagamento della quota sociale e la cui domanda di ammissione sia stata accettata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione da almeno 90 gg., hanno diritto di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) Essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - e) Recedere in qualsiasi momento proponendo istanza scritta;
 - f) Ricevere dall'Associazione una dotazione personale, in comodato d'uso, per l'espletamento di tutte le attività previste (nel limite delle disponibilità della stessa);
 - g) Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo (Art.15, co.3 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche);
- 5) Ciascun socio ha il dovere di:
 - a) Partecipare con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione alle attività menzionate agli Artt. 2 e 3 del presente statuto ad eccezione degli allievi che parteciperanno esclusivamente alle attività formative e, in veste di osservatori, alle attività istituzionali;
 - b) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - c) Attivarsi, compatibilmente con i propri impegni personali, fornendo attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità sociali;
 - d) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo;
 - e) Conservare con cura e diligenza la dotazione personale ricevuta e di restituirla nel caso di perdita della qualifica di socio.

I soci sostenitori sono esenti dai diritti di cui al comma 4 lett. b), f) e g) nonché dai doveri di cui al comma 5 lett. a), c) ed e) del presente articolo.



Art. 7 - Perdita qualifica di socio

- 1) La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento dell'Associazione, espulsione o radiazione;
- 2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.
Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
- 3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere espulso;
- 4) La perdita di qualifica di associato per radiazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo, per espulsione con delibera dello stesso in seduta congiunta con il Collegio dei Garanti;
La perdita della qualifica di associato deve essere comunicata al soggetto interessato in forma scritta da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Addestramento

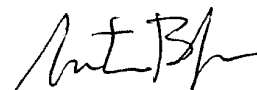
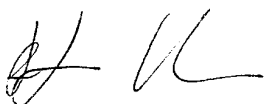
I Volontari sono addestrati a cura degli enti preposti (nazionali, regionali e provinciali), dall'Associazione stessa o da altri enti ed associazioni che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei alla formazione tecnica degli aderenti.

Ai partecipanti ai corsi generici e specifici verrà rilasciato attestato di frequenza che verrà inserito nella cartella personale e verrà considerato quale titolo di merito.

Art. 9 - Specializzazioni

All'interno dell'Associazione potranno essere formate unità diversamente specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Il coordinatore di dette unità dovrà eseguire le direttive impartite e rendere conto dell'operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.



Art. 10 - Emergenza

L'Associazione, in emergenza, opera in collaborazione con gli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 11 - Incarichi

Al fine di identificare all'interno dell'Associazione gli elementi gerarchicamente responsabili cui fare riferimento, scelti fra gli aderenti in ordine alle capacità tecnico-pratiche, operative ed organizzative, sono previste le seguenti figure:

- a) Responsabile dell'Associazione;
- b) Coordinatore delle unità specializzate;
- c) Responsabile di squadra.

La figura di cui al punto a) viene automaticamente conferita al Presidente dell'Associazione fino al decadere del proprio mandato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tale figura verrà ricoperta dal Vice Presidente il quale ne assume responsabilità e prerogative.

La figura di cui ai punti b) e c) è attribuita dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio o come incarico temporaneo di volta in volta dal responsabile dell'Associazione.

Art. 12 - Attività

Le attività svolte dai soci hanno carattere esclusivamente volontario e gratuito. Ogni e qualsivoglia compenso o contributo derivante dalla prestazione dovrà essere lasciato all'Associazione come da modulo di rinuncia ai compensi allegato alla domanda di ammissione.

Agli associati possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.

Art. 13 - Organi sociali

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Garanti (Collegio dei Probi Viri);



- 2) Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi ed i loro componenti possono essere riconfermati;
- 3) I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 14 - Assemblea

- 1) L'assemblea ordinaria si riunisce, convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per la discussione e l'approvazione dell'attività secondo i punti previsti dall'ordine del giorno, nonché la discussione e l'approvazione del bilancio, la nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti e dà le direttive per l'attività futura.

L'Assemblea ordinaria può essere altresì convocata ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 2/10 degli associati oppure da almeno 1/3 del Consiglio Direttivo con le stesse modalità.

L'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti avviene con schede separate;

- 2) L'assemblea è convocata in sede straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo e deve essere obbligatoriamente convocata a seguito di domanda scritta di almeno la metà dei soci, con l'indicazione dei motivi per cui si chiede la convocazione e la firma di tutti i richiedenti.

L'avviso della convocazione deve essere fatto pervenire a tutti gli aderenti all'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni socio può rappresentare in assemblea fino ad un massimo di tre soci dai quali ha ricevuto delega scritta anche in calce alla lettera di convocazione.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Tranne nei casi specificatamente contemplati l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Art. 15 - Competenze dell'assemblea

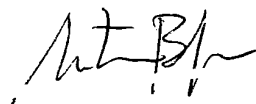
- 1) L'assemblea Ordinaria ha il compito di:
 - a) Eleggere i componenti degli organi sociali, scegliendoli tra i propri associati;



- b) Eleggere, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (vedi Art. 30 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche);
 - c) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - d) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivati da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - g) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- 2) L'assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) Revocare i componenti degli organi sociali;
 - b) Revocare i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (vedi Art. 30 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche);
 - c) Deliberare sulle modificazioni dello statuto e del regolamento;
 - d) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea e Modalità di voto

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione, dopo almeno mezz'ora, con qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
- 2) L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti e, per quanto riguarda i commi 7 e 8, la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;
- 3) L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla revoca dei componenti degli organi sociali, alla revoca dei componenti dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, alla modifica dello statuto e del regolamento ed allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;



- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti;
 - 5) In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci;
 - 6) All'apertura di ogni seduta il Presidente dell'Associazione, o in sua assenza un membro del Consiglio Direttivo, inviterà l'Assemblea a nominare il Presidente della stessa. Quest'ultimo designa tra i presenti il Segretario che redigerà il verbale e lo sottoscriverà unitamente al Presidente dell'Assemblea. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, compreso il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori;
 - 7) I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo, preventivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità;
 - 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto, con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni;
 - 9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta;
 - 10) Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario della stessa, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci;
- Le decisioni delle assemblee sono impegnative per tutti i soci.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
- 3) Il Consiglio Direttivo è formato da 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati.



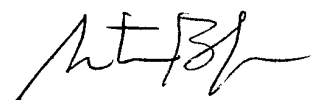
Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti, il Vice Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

In caso di non accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti, entreranno automaticamente a far parte del direttivo quella o quelle persone che, nell'assemblea elettiva, avranno nell'ordine il maggior numero di voti;

- 4) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;
- 5) Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 6) I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente; rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti;
- 7) In caso di dimissioni di un consigliere o di un altro motivo di cessazione dell'incarico, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica finché resterà in funzione almeno la metà degli eletti;
- 8) Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo possono essere effettuate mediante la nomina del socio che, nell'ultima assemblea elettiva, ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti e degli eventuali successivi, secondo l'ordine delle preferenze ricevute.
Nell'impossibilità di attuare tale procedura il Consiglio direttivo rimane in carica secondo le modalità indicate al precedente comma 7 del presente articolo;
- 9) Le dimissioni del Presidente o la cessazione della carica della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione, entro sessanta giorni, dell'assemblea che provvederà a nuove elezioni;
- 10) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate su apposito registro e sono valide in presenza di almeno quattro Consiglieri;
- 11) Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Direttivo

- 1) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo che si riunisce almeno una volta al mese;



- 2) Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o quando ne viene fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Art. 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

- 1) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- 2) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- 3) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- 4) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;
- 5) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo ed il rendiconto preventivo entro il mese di aprile dell'anno successivo;
- 6) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato, l'anno precedente, dall'Assemblea;
- 7) Stabilire la data delle assemblee dei Soci da indire almeno una volta all'anno e richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria a norma dell'art. 14 del presente statuto;
- 8) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la relativa spesa;
- 9) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci ed accettare e ratificare le dimissioni dei Soci;
- 10) Deliberare in merito all'esclusione dei Soci;
- 11) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- 12) Adottare provvedimenti disciplinari su proposta del Consiglio dei Garanti e decidere le questioni inerenti all'Associazione ed ai suoi aderenti;
- 13) Vigilare sul mantenimento delle idoneità psico-fisiche degli aderenti; a tal fine potrà essere richiesta certificazione medica;
- 14) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;



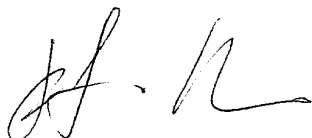
- 15) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- 16) Approvare il programma per l'addestramento degli aderenti all'Associazione;
- 17) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20 - Presidente

- 1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto;
- 2) Il Presidente:
 - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - b) Dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze. Può inoltre concedere o revocare deleghe ad operare, sui conti correnti di cui sopra, ad altri soci;
 - d) Può delegare mansioni e rappresentanze agli associati;
 - e) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f) Convoca l'Assemblea dei Soci;
 - g) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - h) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva (Art. 19 co.14 del presente statuto);
- 3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
- 4) Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, ne redige e conserva i verbali, provvede all'ordinaria gestione



dell'Associazione e mantiene i contatti tra il Consiglio Direttivo e gli associati.

Art. 22 - Collegio dei Garanti (Probi Viri)

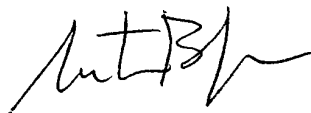
- 1) Il Collegio dei Garanti è composto da n. 3 componenti eletti dall'assemblea che li sceglie tra gli aderenti del gruppo candidatisi con età non inferiore a 35 anni ed aderenti all'Associazione da almeno 4 anni;
- 2) Il Collegio dei Garanti rimane in carica per 4 esercizi ed i componenti possono essere riconfermati;
- 3) Compito del Collegio dei Garanti è quello di vigilare sulla condotta degli appartenenti all'Associazione in rispetto a quanto stabilito dal regolamento interno e proporre al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari;
- 4) Il Collegio dei Garanti si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario e redige apposito verbale.

Art. 23 - Libri sociali

- 1) L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali anche in formato digitale:
 - a) Libro degli Associati;
 - b) Libro delle adunanze e dei verbali dell'Assemblea;
 - c) Libro delle adunanze e dei verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) Libro delle adunanze e dei verbali dell'organo di controllo (Collegio dei Garanti);
- 2) I libri di cui alle lettere a) b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. - 24 Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) Dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
 - b) Dai beni che saranno acquistati;
 - c) Da qualsivoglia attività e passività relativa a rapporti di contenuto economico;
 - d) Dalle somme in denaro ed alle somme destinate a speciali accantonamenti;
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all' Art. 2 del presente statuto.



Art. 25 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

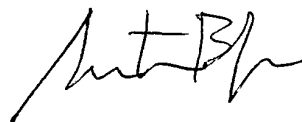
- 1) Quote sociali;
- 2) Contributi pubblici;
- 3) Contributi privati;
- 4) Donazioni e lasciti testamentari;
- 5) Rendite patrimoniali;
- 6) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) Fondi pervenuti per raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- 8) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- 9) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'Art. 84 co.1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- 10) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- 11) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

Art 26 - Scritture contabili

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'Art. 13 e dall'Art. 87 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 27 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo;
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile;
- 3) Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del decreto ministeriale di cui all'Art. 13, co.3, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le



- modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5) Le bozze del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborate dal Consiglio Direttivo e devono essere discusse ed approvate dall'Assemblea.

Art. 28 - Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'Associazione ha divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 co.2 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio

- 1) Lo scioglimento e le relative modalità devono essere deliberati come indicato nell'Art. 16 del presente statuto;
- 2) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'Art. 45, co.1, del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, co. 1 D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sondrio, 07 giugno 2022

